



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 291 del 09/10/2026

Treviso, 09/10/2026

**Oggetto: PIAVE SERVIZI SPA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DEL
DEPURATORE DI 2^ CATEGORIA SITO A FONTANELLE IN VIA DEI MORTI - LOC. LUTRANO
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 255 del 30/09/2022 con il quale il Comune di Fontanelle è stato autorizzata all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^ categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Fontanelle in Via dei Morti, loc. Lutrano, con recapito nel fossato laterale di Via dei Morti, confluyente nel fosso Borniola;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione datata 26/09/2025, prot. n. 9544 (prot. prov. n. 53553);

RICHIAMATA la comunicazione del 23/10/2025, prot. n. 60010, di avvio del procedimento finalizzato al rinnovo della succitata autorizzazione;

VISTA la domanda datata 25/11/2025, prot. n. 31755 (prot. prov. n. 8062 del 11/02/2026) con cui Piave Servizi SpA chiede la voltura della succitata autorizzazione a seguito del subentro nella titolarità dell'impianto di depurazione;

VISTA la convenzione datata 29/05/2008 con cui l'AATO (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" ha affidato a Piave Servizi Scrl (ora SpA) la gestione del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito così detto "Sinistra Piave" e successivi atti di adeguamento;

VISTA, inoltre, la nota prot. n. 10729 del 16/04/2026 (prot. prov. n. 22507 del 17/04/2026) con la quale Piave Servizi SpA chiede l'emanazione di un unico provvedimento di voltura e rinnovo;

RITENUTO, per economicità del procedimento, di rilasciare un unico titolo che autorizzi l'esercizio e lo scarico del depuratore in parola a nome di Piave Servizi SpA;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veneto Orientale con prot. n. 856 del 22/10/2018 ha





approvato il progetto che prevede per i reflui fognari attualmente confluenti nel depuratore di Via dei Morti a Fontanelle, il collettamento alla rete afferente al depuratore di Via Roma a Fontanelle;

RICHIAMATA la nota prot. n. 44534 del 27/07/2026 con cui la Provincia di Treviso ha preso atto di una gestione transitoria dei suddetti reflui fognari che prevede, una volta completata la stazione di sollevamento sostitutiva dell'impianto di Via dei Morti, il collettamento dei reflui all'impianto di Via Bosco a Fontanelle;

RITENUTO di subordinare la validità del presente provvedimento alla trasmissione della documentazione prescritta con la succitata nota della Provincia (prot. n. 44534 del 27/07/2026);

RILEVATO che l'impianto ha una potenzialità di progetto di 400 abitanti equivalenti (AE) e si trova in "zona di pianura a bassa densità insediativa", per la quale è stabilita una soglia S pari a 500 AE;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, delle NTA del PTA/2009, gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature, con potenzialità inferiore alla soglia S, non sono soggetti al rispetto dei limiti di accettabilità;

RILEVATO che tali impianti, ai sensi del medesimo articolo, devono raggiungere un rendimento atto a garantire percentuali minime di riduzione degli inquinanti;

PRESO ATTO che il PTA non impone analisi di autocontrollo, né la tenuta del quaderno di registrazione (art. 26, commi 7 e 9);

VALUTATO, tuttavia, di richiedere idonei controlli e registrazioni al fine di verificare il rispetto delle percentuali di abbattimento;

VISTA la DGRV n. 1955 del 23/12/2015, che aggiorna gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e ne indica il carico generato;

VERIFICATO che l'impianto fa parte dell'agglomerato n. 28049002 a cui è attribuito un carico generato pari a 2.403 AE, pertanto non è soggetto al rispetto dei limiti per l'azoto e il fosforo nei valori e nei casi rappresentati dall'art. 25 delle NTA del PTA/2009;

VISTA la concessione idraulica allo scarico di acque depurate provenienti dall'impianto di depurazione sito in Via dei Morti, in comune di Fontanelle, con recapito nel fosso Borniola rilasciata al Comune di Fontanelle dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 5986 del 10/04/2015 (prot. prov. n. 49828 del 18/05/2015);

RITENUTO di chiedere alla società Piave Servizi SpA la presentazione della stessa volturata a proprio nome;





DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01210770420862 del 29/10/2025;

PRESO ATTO di quanto comunicato circa la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/1985;

VISTO l'art. 5, punto 2, lettera a), della L.R. 33/1985;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici;

VISTA la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009 e s.m.i., la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, la Circolare Regionale n. 35 del 04/06/1986 e la DGRV n. 578 del 10/05/2011;

VISTA la DGRV n. 80 del 27/01/2011 "Linee guida applicative" delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La società Piave Servizi SpA è autorizzata all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^a categoria (vasca Imhoff con fitodepurazione) per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Fontanelle in Via dei Morti, loc. Lutrano, con recapito nel fossato laterale di Via dei Morti, confluyente nel fosso Borniola, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II.

ART. 2 - Piave Servizi SpA, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto, deve trasmettere a questa Amministrazione copia dell'autorizzazione idraulica, rilasciata dall'ente gestore del corpo ricettore dello scarico delle acque depurate, volturata a proprio nome.

ART. 3 - La società è tenuta a rispettare le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 5 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto.

ART. 6 - La presente autorizzazione ha validità fino alla trasmissione della documentazione richiesta con nota prot. n. 44534 del 27/07/2026, unitamente alla dichiarazione di dismissione del funzionamento dell'impianto in parola e, comunque, per un termine massimo di 4 anni dal suo rilascio.

ART. 7 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con





particolare riferimento a quanto previsto dall'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del recettore finale dello scarico stesso.

ART. 8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario di cui al capo III del DPR n. 1199/1971 e s.m.i., nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso.

ART. 9 - Il presente decreto è trasmesso a Piave Servizi SpA, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), al Comune sede dell'impianto, alla Regione Veneto, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale e va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

